

N. 02893/2015REG.PROV.COLL.

N. 07712/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7712 del 2014, proposto da:
Paganini Alessandro Maria, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Racco,
domiciliata in Roma, via Ugo De Carolis 101;

contro

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in
carica, Cineca in persona del legale rappresentante in carica, Università degli studi
di Roma La Sapienza in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi,
12;

nei confronti di

Schillaci Alberto rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Romano,
domiciliatario in Roma, lungotevere Sanzio, 1;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 6238/2014, resa tra

le parti, concernente esclusione dal censimento dei professori associati dell'università La Sapienza per mancanza di requisiti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2015 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l'avvocato Racco, l'avvocato dello Stato Urbani Neri e l'avvocato Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il professor Alessandro Maria Paganini, che ha ottenuto l'idoneità a professore di I fascia in data 8 febbraio 2006 per il settore scientifico-disciplinare MED/18 (chirurgia generale) presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche e che ha aderito alla procedura indetta dall'Università La Sapienza di Roma per il censimento dei professori associati interessati all'inquadramento in prima per le aree CUN da 1 a 9, chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento negativo espresso dall'Università il 17 maggio 2013.

Tale provvedimento è stato motivato dalla scadenza del termine quinquennale di validità dell'idoneità, del quale il ricorrente ha sostenuto in giudizio la proroga fino al 31 dicembre 2012 in forza delle diverse disposizioni normative succedutesi nel tempo.

Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso con la sentenza ora in esame.

I) La questione oggetto del ricorso concerne la validità dell'idoneità conseguita dal

ricorrente l'8 febbraio 2006 ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 (*Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*), e in particolare se alla data del 18 dicembre 2012, stabilita per partecipare al censimento, essa, come sostiene il ricorrente, fosse in corso.

Va premesso che l'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, contenente *nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari* prevede, tra l'altro, che “*i candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento*”, così prorogando il termine triennale previsto dall'art. 2, lett. g) della legge n. 210 del 1998; l'art. 29, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dispone poi che, per quanto qui interessa, *l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa*.

In base a tali norme, pertanto, l'idoneità conseguita dal ricorrente nel 2006 conservava validità fino al 2011.

Il ricorrente ne sostiene la proroga in forza dell'art. 17, comma 19, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui “*l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010*”, termine prorogato al 31 marzo 2011 dall'articolo 1, comma 1, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e quindi al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 28 marzo 2011 e al 31 dicembre 2012 dal d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (poi al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 288).

La tesi del ricorrente, riproposta in questo secondo grado, si incentra sull'assoggettamento delle Università, in quanto amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle assunzioni mediante procedure concorsuali, alle

norme che via via hanno disposto proroghe di validità delle graduatorie formate in esito a pubblici concorsi nel generale comparto del pubblico impiego.

La tesi non può essere condivisa.

Come ha osservato il Tribunale amministrativo, la procedura di valutazione comparativa per il conferimento dell'idoneità a professore universitario costituisce un tipo di procedura selettiva diversa dagli ordinari concorsi preordinati al reclutamento di pubblici impiegati e soprattutto è soggetta a una normativa speciale che disciplina, tra l'altro, anche la durata della idoneità (ora abilitazione), conseguita in modo autonomo e diverso rispetto alla normativa che regola la durata della graduatorie dei normali concorsi per il reclutamento di pubblici impiegati. Tale specificità, alla quale è correlata l'esigenza di assicurare l'accertamento di una conoscenza specialistica più aggiornata ed attuale possibile, e che è confermata anche dalla natura "non privatizzata" del rapporto di pubblico impiego dei docenti universitari, comporta che non possano ritenersi applicabili proroghe ulteriori rispetto al termine quinquennale previsto dalle legge n. 230 del 2005 e dalla legge n. 240 del 2010, in assenza di un espresso richiamo del legislatore.

Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, solo una espressa disposizione in tal senso avrebbe infatti consentito l'applicazione al particolare settore dell'impiego dei professori universitari delle norme comuni al pubblico impiego: ne deriva che argomenti a sostegno della tesi dell'appellante non possono essere tratti da quanto dispone il comma 101 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che, nell'individuare le disposizioni dei commi precedenti non applicabili alle Università, ha indicato solo quelle in tema di divieto di assunzioni (commi 95 e 96) e non il comma 100 che ha prorogato di tre anni le graduatorie per le assunzioni del personale presso le pubbliche amministrazioni.

Come ha rilevato il primo giudice, data la ribadita specificità del settore relativo

all'impiego dei professori universitari (specificità dell'*impiego*, rispetto alla quale la pacifica appartenenza delle Università al settore delle amministrazioni pubbliche non rileva), le norme non esplicitamente richiamate come applicabili a tale settore devono intendersi relative al personale amministrativo e alle idoneità conseguite al termine di ordinari concorsi pubblici, solo per le quali vale la proroga disposta dal richiamato art. 1, comma 100. A questa conclusione non si oppone la considerazione, enfatizzata dall'appellante, che il successivo comma 101 esclude esplicitamente le scuole e le Università dall'applicazione solo dei precedenti commi 95 e 96: tale specifica indicazione (che non smentisce, ma conferma, la regola generale già evidenziata, secondo la quale per attrarre nella disciplina generale del pubblico impiego il particolare ambito qui in discorso occorre una precisa indicazione del legislatore: si veda in tal senso l'art. 6 bis della legge 27 febbraio 2014, n. 15, su cui *infra*) è dettata dalla necessità di puntualizzare l'ambito oggettivo delle disposizioni di cui ai commi appena citati, che si riferiscono ad amministrazioni pubbliche eterogenee e appartenenti a diversi settori.

In conclusione, occorre concludere che, come ha ritenuto la sentenza impugnata, l'idoneità conseguita dal ricorrente conservava la propria validità per un quinquennio, e cioè fino all'8 febbraio 2011, sicché il differimento operato dall'art. 6 bis aggiunto dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 in sede di conversione del d.l. 30 dicembre 2013, n.150, a norma del quale "*la validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento*" non può essere utile a soddisfare l'interesse dedotto in giudizio, trattandosi di norma successiva alla scadenza dell'idoneità (8 febbraio 2011), al termine stabilito per il possesso dei requisiti utile alla partecipazione (18 dicembre 2012) e financo al provvedimento di esclusione oggetto del giudizio del 17 maggio 2013 (giudizio al quale sono estranei profili attinenti alla procedura di chiamata, alla quale il censimento era preordinato).

II) L'appello è, in conclusione, infondato e deve essere respinto, ma, in considerazione della particolarità della fattispecie, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti anche per questo secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•